

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore  
LL.M. in International  
Tax Law Univ. Vienna  
Member ACA -  
Accountants in England and Wales  
Iscritto all'European Register  
of Tax advisers  
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13  
20900 Monza (MB)  
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it  
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964  
Cod. Fisc. TRBLRT64H16F704W

**Ai Gentili Clienti**

**Loro Sedi**

**Oggetto: novità in materia di  
IVA. Nuovo calendario di  
trasmissione e ultimi  
chiarimenti dell'Agenzia delle  
Entrate sulle nuove  
comunicazioni trimestrali delle  
fatture (cosiddetto  
"spesometro analitico")  
istituito dal D.L. n. 193/2016**

Il nuovo calendario di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute Il nuovo testo del D.L. n. 193/2016 ha modificato le scadenze di invio dello "spesometro analitico" in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 (precedente Taxnews n. 1/2017). In occasione del primo adempimento è

stato previsto un accorpamento con proroga delle scadenze: per i dati delle fatture del primo semestre 2017, infatti, l'invio telematico dovrà essere effettuato entro il 18 settembre 2017 (in luogo del precedente 25 luglio); mentre il secondo semestre 2017 ha come scadenza il 28 febbraio 2018. A regime le scadenze dei quattro trimestri dell'anno saranno, invece, le seguenti: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 (29) febbraio dell'anno successivo (per il quarto trimestre dell'anno). Si precisa che nessun accorpamento delle scadenze e/o proroga sono previsti per l'altro nuovo adempimento obbligatorio, relativo alla comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA (che si aggiunge allo "spesometro analitico" dei dati delle fatture). Pertanto, già per il 2017, per tale adempimento saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime (31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio 2018).

### *I principali chiarimenti sui documenti e sui dati da trasmettere*

La circolare n. 1/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che i dati da trasmettere sono gli stessi indicati nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, che riguardava i dati delle fatture da trasmettere per i contribuenti che effettuano l'opzione,

incentivata, per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che oggetto della trasmissione telematica sono le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta (indipendentemente dalla loro registrazione) e di tutte le fatture ricevute, che sono state registrate nel medesimo periodo d'imposta, incluse le bollette doganali registrate e le relative variazioni e comprese anche le fatture ricevute e registrate da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio. E' stato inoltre chiarito che non devono essere comunicati i dati degli altri documenti diversi dalle fatture (come, ad esempio, i dati delle "schede carburante"). I dati da inserire nella nuova comunicazione periodica sono, sostanzialmente, quelli indicati nella fattura che sono anche oggetto di annotazione nei registri IVA. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la problematica evidenziata nella nostra precedente Taxnews n. 1/2017, circa l'obbligo di inserire nello "spesometro analitico" il numero di fattura fornitore che, invece, non è obbligatorio annotare nel registro IVA degli acquisti e quindi potrebbe non essere rilevato dai sistemi contabili adottati dai contribuenti. E' stato chiarito che il contribuente che non avesse a disposizione (in quanto non registrato) il dato del numero fattura fornitore deve, in luogo di esso, indicare nel campo del tracciato il valore "0".

*Il dato relativo alla “natura”  
dell’operazione e altri  
chiarimenti sulla  
comunicazione*

Qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’IVA nella fattura occorre specificare nella comunicazione la “natura” di tale operazione, con un’apposita codifica. In sintesi, per le fatture emesse, si tratta delle seguenti tipologie di operazioni con relativi codici: escluse (“N1”), non soggette (“N2”), non imponibile (“N3”), esenti (“N4”), regime del margine/IVA non esposta in fattura (“N5”), art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972 agenzie viaggi e turismo (sempre “N5”), inversione contabile-reverse charge (“N6”), IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza e servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici) con codice “N7”. Per le fatture ricevute il campo natura dell’operazione può essere valorizzato con gli stessi codici indicati per le fatture emesse, con l’unica differenza che nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione inversione contabile (reverse charge) oltre al campo natura dell’operazione (“N6” nel caso) vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

*Casi particolari risolti*

In caso di annotazione nei registri IVA del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro (opzione facoltativa), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è in ogni caso obbligatorio comunicare i dati delle singole fatture in aderenza alla norma di cui al D.Lgs. n. 127/2015. Sono stati anche precisati i codici da usare per le cessioni di beni a soggetti extra-UE (codice natura “N3”, trattandosi di esportazioni non imponibili) e per le prestazioni di servizi non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, come ad esempio un servizio reso ad un soggetto canadese (codice natura “N2”). I contribuenti in regime forfettario ex legge n. 398/1991 (applicabile sia dalle associazioni non profit sia dalle associazioni sportive dilettantistiche) devono in ogni caso trasmettere i dati delle fatture emesse, mentre non devono trasmettere quelli delle fatture ricevute, perché, per queste ultime sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

In caso di acquisti intra-comunitari soggetti ad inversione contabile e di operazioni interne in reverse charge (il cui documento va integrato con l’IVA e quindi registrato sia tra le fatture emesse sia tra quelle ricevute), è stato chiarito che i dati di tali fatture vanno riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

I soggetti in regime forfettario ex Legge n. 190/2014 e quelli in regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2001 (cosiddetti “minimi”) sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

Ricordiamo che lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Dott. Alberto Traballi**